

CAMERA DEI DEPUTATI N. 893

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 17 luglio 1987

Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare alcune disfunzioni emerse dalla pratica attività dell'organo collegiale chiamato a decidere — nel ventennio decorso — sui ricorsi avverso alle iscrizioni, alle mancate iscrizioni negli elenchi nominativi ed alle cancellazioni dagli stessi, dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9) e dell'assicurazione contro le malattie (legge 22 novembre 1954, n. 1135), relative ai lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.

I motivi che hanno suggerito di modificare parzialmente il contenuto normativo dell'articolo 12 della succitata legge

9 gennaio 1963, trovano il loro principale supporto su due punti fondamentali: uno di carattere strettamente funzionale e l'altro — correlato al primo — di natura strutturale in merito alle rappresentative in seno all'organo collegiale.

In merito al primo punto, si osserva che il terzo comma dell'articolo 12 in esame prevede, ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria, la nomina di « dodici » elementi che svolgeranno i compiti loro affidati in seno alla commissione a turni quadrimestrali la cui assegnazione ai diversi turni è fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della commissione (all'atto pratico i rappresentanti di categoria sono quattro per seduta).

Questo sistema di turnazione ha determinato, nella pratica attuazione della legge, non lievi disfunzionalità che possono essere così sintetizzate:

prolungamento dell'*iter* burocratico del ricorso dovuto al fatto che pratiche già parzialmente esaminate, vengono nuovamente riprese dall'inizio dai componenti del turno successivo in quanto non presenti alle sedute del precedente turno;

diversificazione interpretativa e di metodologia circa il contenuto dei ricorsi da esaminare, che potrebbe determinare, sul piano formale ed in alcuni casi su quello sostanziale, discriminazione tra i ricorrenti;

annullamento — in contrasto con la norma generale in materia di rappresentatività in seno agli organi collegiali — dei concetti di rappresentatività stessa in quanto, per effetto del sorteggio e della turnazione, non viene garantita la contemporanea presenza alle sedute decisionali dei componenti che rappresentano con ripartizione equa la categoria sia sotto l'aspetto maggioritario sia sotto quello minoritario.

Il secondo punto trae le sue motivazioni dal fatto che nell'attuale composizione della commissione, di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, i rappresentanti di categoria sono, in sede decisionale, minoritari (quattro) rispetto a quelli della pubblica amministrazione (sei, di cui uno con voto consultivo). Ciò in netto contrasto con quanto avviene in altri organi collegiali che esplicano analoghe funzioni di tutela nei riguardi di lavoratori sia autonomi sia subordinati operanti in settori produttivi diversi da quello agricolo.

A titolo esplicativo si citano:

comitato provinciale INPS che conta venticinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, datori di lavoro) e quattro rappresentanti della pubblica amministrazione (ufficio lavoro, ispettorato lavoro, ragio-

neria di Stato, direttore INPS). Il comitato è presieduto da un rappresentante di categoria;

commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali soggetti all'assicurazione obbligatoria malattia (articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397): formata da dieci membri in rappresentanza delle categorie dei commercianti, dei venditori ambulanti e tre della pubblica amministrazione (ufficio del lavoro, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, INPS). La commissione è presieduta dal presidente della giunta camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 613, viene esteso ai soggetti iscritti negli elenchi nominativi redatti dalla suddetta commissione, il diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;

commissione per l'iscrizione dei lavoratori artigiani all'Albo delle imprese artigiane (articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860): costituita da nove imprenditori artigiani che provvedono alla nomina del presidente: da un rappresentante artigiano presso la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiani; quattro lavoratori artigiani; un rappresentante ENAPI; direttore ufficio lavoro; direttore ufficio provinciale industria e commercio; presidente consorzio istruzione professionale; presidente Ente provinciale turismo; rappresentante INPS; due esperti in materia di credito artigiano; un rappresentante piccoli imprenditori industriali.

Gli iscritti all'albo delle imprese artigiane diventano soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (legge 29 dicembre 1956, n. 1533) e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia (legge 4 luglio 1959, n. 463).

Tutto ciò premesso e tenuto conto che nella totalità degli organi collegiali isti-

tuiti dalle numerose leggi in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza, la componente base è formata dalle categorie più interessate al provvedimento ed alle quali viene demandata la gestione per una corretta attuazione della normativa stessa, non appare fuori luogo modificare un dispositivo giuridico che non tiene conto del destinatario della legge stessa.

Con questa proposta di legge non si vuole eliminare la presenza dello Stato nell'ambito della commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ma semplicemente portare la componente dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori ed operatori in generale e dei lavoratori autonomi di altri settori produttivi in particolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. La decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione, la cancellazione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dell'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è disposta dall'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, competente per territorio, previa conforme decisione e deliberazione di una commissione provinciale nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un rappresentante dell'ente regione designato dall'assessorato regionale della sanità di concerto con l'assessorato della agricoltura, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da un rappresentante dei mezzadri e coloni designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

2. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione il direttore, od in assenza un suo delegato, dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente; in caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione è presieduta dal vicepresidente dell'ufficio stesso ».